Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 luglio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 •
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 621.

Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, e l'art. 95 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che fanno obbligo ai concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale di versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, la somma necessaria per provvedere alle spese di vigilanza ed in

generale a quelle per studi ed accertamenti relativi alle opere affidate in concessione;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, che reca norme in merito ai contributi per le spese di vigilanza a carico dei concessionari di opere e sussidi di bonifica integrale;

Visto l'art. 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, nn. 416 e 417; 5 ottobre 1945, nn. 733 e 735; il decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 30, ed i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 2 e 9 agosto 1946, nn. 101 e 102, che autorizzano spese per l'esecuzione di opere di bonifica e di miglioramento fondiario;

Considerato che è necessario estendere le norme sui contributi di vigilanza previste nel regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, ai concessionari di opere pubbliche di bonifica, nonchè ai concessionari di sussidi per opere di miglioramento fondiario da attuare in dipendenza dei sopracitati decreti legislativi, con esclusione dei concessionari di lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici e restando ferma la eccezione prevista dall'art. 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514;

Ritenuto che, in conseguenza, occorre apportare le necessarie variazioni alle assegnazioni previste dal regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, particolarmente al fine di adeguare gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativi alle spese di vigilanza, di cui al citato art. 95 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alle esigenze determinate sopra tutto dalle provvidenze di ordine economico finora emanate a favore del personale non di ruolo dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le norme sui contributi di vigilanza previste nel regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari di opere pubbliche di bonifica e di sussidi per opere di miglioramento fondiario, da attuare in dipendenza dei decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, nn. 416 e 417; 5 ottobre 1945, nn. 733 e 735; del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 30 e dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 2 e 9 agosto 1946, nn. 101 e 102, con l'esclusione e l'eccezione di cui in narrativa.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli Alti Commissariati per la Sicilia e la Sardegna, nelle liquidazioni totali e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, nonchè dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, indicate nell'articolo precedente, opereranno sui crediti dei concessionari le detrazioni dell'uno per cento e dello 0,70 % rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.

Art. 3.

Per l'erogazione delle somme trattenute a termini degli articoli precedenti, si applicano le norme previste nell'art. 4 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146.

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa indicata nel regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta di L. 66.000.000.

Art. 5.

Per le spese relative alla retribuzione al personale straordinario addetto alla vigilanza tecnico-amministrativa delle opere di bonifica saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le seguenti somme:

esercizio	1946-47 . . .	L. 22.000.000
»	1947-48 . . .	» 22.000.000
»	1948-49 . . .	» 22.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 aprile 1947, n. 622.

Sospensione dell'applicazione dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere in servizio per gli anni scolastici 1945-46 e 1946-47 i maestri elementari che abbiano raggiunto i

limiti di età e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di età al 30 settembre 1946 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1947 relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica e alla manovalanza generica dei comuni di Reggio Emilia, Scandiano, Correggio e Luzzara;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica e dalla manovalanza generica dei rimanenti Comuni della provincia medesima, sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario,

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 23 gennaio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e alla manovalanza generica dell'intera provincia di Reggio Emilia, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali, anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio, a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOGNI

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 68

(3054)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 12 agosto 1946 e 22 ottobre 1946 relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e degli esercizi pubblici dei comuni di Venezia, Portogruaro, San Donà di Piave, Chioggia, Cavarzere, Dolo, Mira e Mirano;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e alla manovalanza generica dei rimanenti Comuni della provincia medesima sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 12 agosto 1946 e 22 ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e alla manovalanza generica dell'intera provincia di Venezia, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1942, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOGNI

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 7, *foglio n.* 62

(3053)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1947.

Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 6 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Sondrio, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Como, competente per territorio, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con un riguardo all'ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Sondrio allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1947
Registro Finanze n. 8, *foglio n.* 15. — LESEN

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Sondrio, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di Bormio.

1) Bormio
2) Livigno
3) Valfurva
4) Valle di Dentro
5) Valle di Sotto

Distretto di Tirano.

1) Grosio
2) Grosotto
3) Mazzo di Valtellina
4) Sondalo
5) Tovo di Sant'Agata
6) Vervio

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di Chiavenna.

1) Campodolcino
2) Chiavenna
3) Gordona
4) Isolato
5) Menarola
6) Mese
7) Novate Mezzola
8) Piuro
9) Prata Camportaccio
10) Samolaco
11) San Giacomo Filippo
12) Verceia
13) Villa di Chiavenna

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di Tirano.

1) Aprica
2) Brianzone
3) Lovero Valtellino
4) Sernio
5) Teglio
6) Tirano
7) Villa di Tirano

Distretto di Sondrio.

1) Castello dell'Acqua
2) Chiuro
3) Ponte in Valtellina
4) Tresivio

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di Sondrio.

1) Albosaggia
2) Berbenno di Valtellina
3) Caiolo
4) Caspoggio
5) Castione Andevenno
6) Cedrasco
7) Chiesa
8) Colorina
9) Faedo Valtellino
10) Fusine
11) Lanzada
12) Montagna in Valtellina
13) Piateda
14) Poggiridenti
15) Postalesio
16) Sondrio
17) Spriana
18) Torre di Santa Maria

GRUPPO
(Prima verificazione: anno 1952)

Distretto di Morbegno.

1) Albaredo per San Marco
2) Andalo Valtellino
3) Ardenno
4) Bema
5) Buglio in Monte
6) Cercino
7) Cino
8) Civo
9) Cosio Valtellino
10) Dazio
11) Delebio
12) Dubino
13) Forcola
14) Gerola Alta
15) Mantello
16) Mello
17) Morbegno
18) Pedesina
19) Piantedo
20) Rasura
21) Rogolo
22) Talamona
23) Tartano
24) Traona
25) Val Masino

Roma, addì 20 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2998)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 giugno 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Roberto Velez Bravo, Console della Repubblica del Perù a Napoli.

(3102)

In data 24 giugno 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Milciades Sega, vice console onorario della Repubblica di Colombia a Genova.

(3103)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di elettrotecnica, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di elettrotecnica cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3081)

Vacanza della cattedra di igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova è vacante la cattedra di igiene, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto, dovranno inviare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3082)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione del posto fonotelegrafico comunale di Piano d'Orria

Si comunica che il giorno 6 maggio 1947 è stato istituito il posto fonotelegrafico comunale di Piano d'Orria in provincia di Salerno.

(3097)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige
Supplementi straordinari alla « Gazzetta Ufficiale »

1. — Nel supplemento straordinario n. 95 del 23 aprile 1946 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della

Provincia di REGGIO EMILIA

nel comune di *Rubiera*, a pag. 16, alla voce « Prato di classe 1 », la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 900 e non di L. 1450

2. — Nel supplemento straordinario n. 151 del 18 dicembre 1945 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della

Provincia di MILANO

nel comune di *Pero Sezione di Cerchiate*, a pag. 48, alla voce « Prato irriguo di classe II », la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 900 e non di L. 1900.

3. — Nel supplemento straordinario n. 42 del 20 febbraio 1943 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della

Provincia di IMPERIA

nel comune di *Bordighera Sezione Sasso di Bordighera*, a pag. 5, alla voce « Palmeto di classe unica », la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 3100 e non di L. 5,50 e quello di reddito agrario di L. 250 e non di L. 3.

4. — Nel supplemento straordinario n. 136 del 13 novembre 1945 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della

Provincia di RIETI

nel comune di *Antrodoco Sezione di Borgo Velino*, a pag. 4, alla voce « Vigneto di classe II », la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 225 e non di L. 125.

5. — Nel supplemento straordinario n. 88 del 15 aprile 1946 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della

Provincia di CREMONA

nel comune di *Casalmaggiore* Censuario di Casalmaggiore I, a pag. 13, alla voce « Seminativo di classe I », la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 975 e non di L. 925;

nel comune di *Grumello Cremonese*, a pag. 31, alla voce « Seminativo arborato di classe I », la tariffa di reddito agrario deve essere di L. 340 e non di L. 320;

nel comune di *Trescore Cremasco*, a pag. 59, alla voce « Prato irriguo di classe II », la tariffa di reddito agrario deve essere di L. 430 e non di L. 433;

nel comune di *Palazzo Pignano* Censuario di Scannabue, a pag. 39, al Consorzio Roggia Comuna (Bocca Tavoleri-Orietta), devesi aggiungere il simbolo di deduzione *a*-5 con un importo di L. 40;

nel comune di *Soncino*, a pag. 55, alla Roggia Fontanile del Cavo Turina, *a*-34, l'importo della deduzione deve essere di L. 15 e non di L. 45.

6. — Nel supplemento straordinario n. 38 del 14 febbraio 1946 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario nella

Provincia di COMO

nell'indice dei Comuni a pag. 7, al n. 316, ed a pag. 67 deve leggersi comune di *Sorico* e non *Sarico*.

(2783)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Decima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951

Si notifica che il giorno 1° agosto 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le operazioni di sorteggio relative alla 10ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni del Tesoro novennali 4 % delle venticinque serie (A-1 a A-25) scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931 avranno luogo il giorno 31 luglio 1947, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 10 luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3111)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 1.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 1944, serie speciale n. 1997, del capitale nominale di L. 80.000, intestato a Belli Luigi fu Giovacchino e vincolato per cauzione, col pagamento degli interessi in Apuania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 7 luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3117)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 26.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. Red. 5 %	5215	Cattaneo Giuseppe fu Pellegrino, domiciliato a Palermo	260 —
B. T. 5 % (1950) Serie 3ª	1073	Come sopra	Capitale nominale 500 —
B. T. 4 % (1951) Serie A-4	2	Trossarelli Maria Teresa fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Morsala Erminia ved. Trossarelli, dom. in Palermo	3.000 —
Id.	3	Trossarelli Ottavio fu Emilio, minore, ecc., come sopra	3.000 —
Id.	4	Trossarelli Orietta fu Emilio, minore, ecc., come sopra	3.000 —
B. T. 5 % (1951) Serie 44	260	Lombardo Giovanna di Antonino moglie di La Delfa Adolfo Michele, dom. in Catania, vincolata	50.000 —
Id. Serie 45	237	Come sopra	2.000 —
Id. Serie 51	249	Come sopra	30.000 —
B. T. 5 % (1950)	3995	Sciara Mario fu Rocco, minore sotto la patria potestà della madre Santoro Santa fu Carmelo ved. Sciara, dom. a Scordia (Catania)	1.000 —
Id. Serie 9ª	124	Sciara Grazia fu Rocco, ecc., come sopra	2.000 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 1° luglio 1947

Il diretore generale: CONTI

(3017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 luglio 1947 - N. 133

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	793,50
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	2.925,50
Olanda	37,6485	Franco svizzero	201 —

Rendita 3,50 % 1906	75,45
Id. 3,50 % 1902	76 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,125
Redimibile 3,50 % 1934	67,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,425
Id. 5 % 1936	87,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,775
Id. 5 % convertiti 1951	94,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Scuola normale superiore di Pisa, riservato ai reduci.

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Visto il regio decreto 21 ottobre 1938, n. 2216;
Visto il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1214;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1947, con il quale fu indetto un concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Scuola, e furono accantonati, nello stesso ruolo, quattro posti a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Vista la nota n. 4460 del 28 marzo 1947, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Direzione a bandire un concorso per la nomina di quattro inservienti in prova presso la Scuola, riservato ai reduci;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola in data 24 aprile 1947.

Bandisce il seguente concorso:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Scuola normale superiore di Pisa.

Il concorso è riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, dovrà pervenire direttamente alla Direzione della Scuola entro il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito e contenere l'elenco dei singoli documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato il 40° anno alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 44 per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, del personale salariato di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno cinque anni presso l'Amministrazione dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia notarile autentica del certificato di licenza elementare;

4) certificato, su carta da bollo da L. 24 di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il concorrente risieda almeno da un triennio e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro il triennio.

5) certificato generale negativo, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato, su carta da bollo da L. 24, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922 n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

La Direzione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva.

I candidati ex-combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare e della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, potranno esibire, provvisoriamente, una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (rilasciata o convalidata dalla sede centrale) salvo a presentare, prima della emanazione del decreto di approvazione delle graduatorie del concorso, un ulteriore documento definitivo, a seguito del riconoscimento della qualifica di partigiano combattente da parte della commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518:

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia di data recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 4

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda tutti quei certificati che comprovino il servizio precedentemente svolto, sia alle dipendenze dello Stato e di enti pubblici, che alle dipendenze di privati. Essi, nel loro interesse, presenteranno inoltre tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutare discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con la osservanza delle norme del bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco, dal prefetto; quella dei medico militare dalla superiore autorità militare; quella del medico provinciale, dal prefetto; quella degli altri sanitari, dal sindaco, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto; quella del segretario di procura della Repubblica, dal procuratore della Repubblica; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Pisa.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Potranno essere presentati in carta semplice i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6), nel contesto dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente, mediante citazione del relativo attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6) coloro che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato su carta da bollo da L. 8 e in data non anteriore a quella del presente decreto, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel primo comma del precedente art. 2, o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione. Così pure non sarà preso in considerazione alcun documento che eventualmente pervenisse oltre il termine stabilito dal primo comma del detto art. 2, ancorchè relativo a requisiti od a titoli posseduti prima della scadenza del termine di cui al comma primo stesso.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto la Direzione potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Non è consentito far riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni salvo il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso, anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda alla Direzione della Scuola, salvo a corredarla dei relativi documenti entro il termine di trenta giorni successivi.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 7.

E' in facoltà della Direzione della Scuola di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica di esame.

Art. 8.

Una Commissione, nominata con decreto del direttore, sceglierà insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei formando le graduatorie di merito dei vincitori.

Sarà titolo di preferenza l'aver prestato lodevole servizio per almeno un anno alle dipendenze della Scuola normale superiore.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati dovranno risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova nella carriera del personale subalterno della Scuola equiparata a quella del personale subalterno dello Stato avente grado da inserviente a usciere capo e conseguiranno la stabilità se riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile previsto dall'ultimo comma dell'art. 44 dello statuto della Scuola, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, n. 2216, e successive modifiche.

Pisa, addì 3 maggio 1947

Il direttore: LUIGI RUSSO

(3088)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.